



ORGANI ISTITUZIONALI-Sindaco

Oggetto :

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI E PER LA MANUTENZIONE, PULIZIA E SFALCIO DELLA VEGETAZIONE DI TERRENI, BANCHINE, AREE INCOLTE, CUNETTE, FOSSI E FASCE PROSPICIENTI LA VIABILITÀ COMUNALE.

Ordinanza n.171/2026

CONSIDERATO che i margini delle strade comunali, provinciali e statali, interessanti il territorio comunale, nel periodo primaverile - estivo, sono invasi da erbacce, rovi e sterpaglie, peraltro secche e che, nella maggior parte dei casi, fuoriescono dai muri a in pietra e non che delimitano i fondi privati;

POICHE' tale stato di cose, in moltissimi casi, ostruisce la visibilità stradale per i guidatori di mezzi, restringendone, inoltre, considerevolmente, la carreggiata stradale utile specialmente nelle vie di limitata larghezza;

TENUTO CONTO che suddette erbacce e sterpaglie secche costituiscono grave pericolo d'incendio che potrebbero propagarsi verso le coltivazioni esistenti all'interno dei fondi stessi, specie in corrispondenza di zone boschive, nonché verso altri beni;

RITENUTO, peraltro necessario, che situazioni del genere oltre ad essere di pericolo per la incolumità pubblica, sono tra l'altro indecorose per la pubblica vista ed è causa anche di rifugio e sviluppo per animali dannosi per l'igiene e la salute pubblica nonché di facile invito all'abbandono di sacchetti di spazzatura o altri materiali di rifiuto;

ALLO SCOPO di eliminare ogni causa di incendio e di pericolosità sulle strade pubbliche onde consentire un'agevole circolazione dei mezzi nonché per motivi d'igiene pubblica;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 30 novembre 2000 che prescrive a carico degli Enti e privati, proprietari e/o conduttori, a qualsiasi titolo di superfici boscate di provvedere realizzare fasce protettive di salvaguardia per boschi, confini ferroviari nonché stradali previa eliminazione di sterpaglie ed erbacce;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Protezione Civile dal quale si evince che tra i rischi possibili sono da prevedersi quelli relativi agli incendi boschivi;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. Puglia 14 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

VISTA la L.R. Puglia 11 dicembre 2019, n. 53 "Sistema regionale di protezione civile";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25 maggio 2026 che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2026, salvo proroga;

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO il D.L.vo n° 267 del 18.8.2000;

TENUTO CONTO del principio fissato dal Consiglio di Stato con decisione della V^a Sezione, n. 63/1991;

RITENUTO necessario, urgente ed indispensabile emettere il presente provvedimento, stante la gravità dei pericoli anzi paventati;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E DETENTORI DI FONDI RUSTICI E BOSCHI CHE PROSPETTANO IN CORRISPONDENZA DI STRADE PUBBLICHE O D'USO PUBBLICO, SU SLARGHI, SPIAZZI, AIE, ECC. , ENTRO E NON OLTRE IL 30 AGOSTO 2026:

1. d'**ESTIRPARE** ed **ASPORTARE** erbacce, cespugli, arbusti, sterpi, rovi, spine ecc. che infestano comunque, muri di recinzione di fondi privati e margini stradali (banchine non pavimentate);
2. di **PROVVEDERE** al **TAGLIO** ed **ASPORTO** dei rami di alberi comunque aggettanti o pendenti sulle pubbliche strade, nonché al taglio di quelle piante che occultano, in qualsiasi modo, la visibilità per i guidatori di mezzi;
3. di **ESEGUIRE** i necessari **LAVORI di PULIZIA e OSTURAZIONE** di tutti i **FORI** di imbrigliamento, incanalamento e scolo delle acque meteoriche dalle sedi delle pubbliche strade (a livello superiore ai fondi privati), assicurando il normale deflusso di dette acque nei sottostanti fondi serventi;
4. di **RICOSTRUIRE** i tratti di **MURO** a **SECCO** mancanti, per varchi di accesso ai fondi privati, abusivamente aperti lungo le strade pubbliche, nonché a **RIMUOVERE** eventuali materiali calcarei depositati in prossimità dei medesimi o su qualsiasi area pubblica, slarghi, relitti stradali, ecc;
5. di **VIETARE** durante il periodo di grave pericolosità
 - di accendere fuochi;
 - di bruciare stoppie, residui vegetali e materiale agricolo nei casi vietati dalla normativa vigente;
 - di gettare mozziconi di sigaretta o materiali incendiari;
 - di compiere qualsiasi attività che possa provocare l'innescio di incendi.

I TRASGRESSIONI, a seconda dei casi di specie, potranno **ESSERE PUNITI**, fatta salva l'applicazione delle norme penali per fatti più gravi, ed in particolare

dell'art. 650 C.P.,

1. ai sensi dell'art. 29 del Vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con una ammenda da Euro 125,19 a Euro 500,75 con sanzioni accessorie del ripristino del danno;
2. ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n.15 del 12.05.1997 da Euro 516,46 ed Euro 2582,28 per le fasce di rispetto.

I Comandi di Polizia Locale ed i Carabinieri sono incaricati della vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza che viene notificata per opportuna conoscenza da parte dell'ufficio competente.

Locorotondo 04/08/2026

Sindaco
SMALTINO VITTORINO / Namirial
S.p.A./02046570426